

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 101</p> <p style="text-align: center;">I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.</p> <p>2. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società.</p> <p>3. ABROGATO</p> <p>4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.</p> <p>5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.</p> <p>6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: <i>a)</i> che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; <i>b)</i> che sia precisato l’importo convenuto; <i>c)</i> che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società</p>	<p style="text-align: center;">Art. 101</p> <p style="text-align: center;">I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”</p> <p>1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.</p> <p>2. ABROGATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p>

<p>cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:</p> <p>a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;</p> <p>b) che sia precisato l'importo convenuto.</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti da erogare, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, il calciatore "giovane di serie", trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo della campagna trasferimenti, può essere trasferito allo stesso titolo con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.</p> <p>9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p>	<p>6.bis INVARIATO</p> <p>7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, il calciatore "giovane di serie", trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo della campagna trasferimenti, può essere trasferito allo stesso titolo con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.</p> <p>9. INVARIATO.</p>
--	--